Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 5 - 2021

Verona, 31 maggio 2021

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Proroga della validità delle iscrizioni fino allo scadere dell'emergenza Covid 19.....3
MUD 2021 – Scadenza prorogata al 16 giugno p.v. 3
RIFIUTI - Pneumatici Fuori Uso (PFU).....4
RIFIUTI - Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche.....4
RIFIUTI - D.L.vo 116/2020: importanti chiarimenti dal Ministero Transizione Ecologica.....4
RiFIUTI/TARI - Utenze non domestiche, comunicazione al Comune.....5

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE - Ministero Lavoro, verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati.....9
EMERGENZA COVID 19 - Rientri in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto, Modulo di localizzazione passeggero Digital PLF - Passenger Locator Form.....9
EMERGENZA COVID 19 -Sospensione quarantena ingressi da Paesi UE, ordinanza del Ministero Salute.....11
EMERGENZA COVID 19 - "Riaperture", anticipo del calendario, nuovo decreto legge.....11
EMERGENZA COVID 19 - Vaccinazioni anti Covid sul luogo di lavoro, indicazioni del Garante privacy per la realizzazione dei piani vaccinali.....12
EMERGENZA COVID - INAIL, online il documento tecnico operativo per le vaccinazioni anti-Covid in azienda.....13
EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Ministero Salute 29 maggio 2021, Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.....14
EMERGENZA COVID-19 - Nuove misure per la quarantena, nota Ministero Salute.....14
EMERGENZA COVID-19 - Ordinanza Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, protocollo luoghi di lavoro.....16
SICUREZZA LAVORO - Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale.....16

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA MACCHINE - Aggiornamento norme tecniche armonizzate.....17
FGAS - Registro Fgas, procedura di cancellazione di persone ed imprese.....18
SICUREZZA PRODOTTO - Esenzione RoHS per composti di piombo e cromo esavalente.....18

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Amianto naturale e ambienti di lavoro, pubblicazione INAIL.....19

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Proroga della validità delle iscrizioni fino allo scadere dell'emergenza Covid 19
https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-proroga-validita-iscrizioni-fino-allo-scadere-dellemergenza-covid-19/

Pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali la circolare n. 6 del 11 maggio 2021 con la quale in riferimento alla proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19, si stabilisce che tutte le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservino la loro validità fino al 29 ottobre 2021 (novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).

E' necessario che sussistano i requisiti previsti e che venga prestata apposita fidejussione a copertura del periodo transitorio intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 ottobre 2021. Restano validi ed efficaci i rinnovi delle iscrizioni deliberati nel periodo suddetto.

MUD 2021 – Scadenza prorogata al 16 giugno p.v.
https://www.apiverona.it/mud-2021-scadenza-prorogata-al-16-giugno-p-v-2/

Come noto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 23 dicembre 2020 recante la modulistica aggiornata della dichiarazione ambientale MUD per l'anno 2021, il termine per la presentazione è stato prorogato al 16 giugno 2021 (vedi ns. circolare prot. n. 45/AM/4 del 18.02.2021).

In particolare, si ricorda che la denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti durante l'anno 2020 (MUD 2021) va presentata entro il 16 giugno p.v. per per tutte le tipologie di RIFIUTI PERICOLOSI e per i RIFIUTI NON PERICOLOSI (questi ultimi solo per le imprese che abbiano più di 10 dipendenti).

Le attività di gestione dei rifiuti, quali smaltitori, recuperatori, trasportatori professionali, commercianti ed intermediari, devono denunciare tutti i rifiuti gestiti, siano essi pericolosi o non pericolosi, indipendentemente dal numero di lavoratori al proprio servizio.

L'Associazione ha attivato anche quest'anno un servizio di assistenza per la presentazione del MUD Comunicazione Rifiuti; per le modalità di accesso e prenotazione si rimanda a quanto comunicato con ns. circ. n. 42/AM/3 del 17 febbraio 2021.

RIFIUTI - Pneumatici Fuori Uso (PFU)
https://www.apiverona.it/rifiuti-pneumatici-fuori-uso-pfu/

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicata la direttiva prot. n 103883/MATTM dell'11/12/2020 e il prospetto informatico per la determinazione del **contributo ambientale per la gestione degli PFU relativo all'anno 2021** predisposto secondo le disposizioni della predetta direttiva.

Si evidenzia che il prospetto informatico deve essere inviato **esclusivamente in formato excel** al seguente indirizzo di posta elettronica: **ECI@pec.minambiente.it,** indicando nella pec il seguente oggetto "**Direttiva prot. n 103883/MATTM dell'11/12/2020- Contributo PFU 2021".**

Si ricorda che entro il 31 maggio p.v. i produttori e gli importatori di pneumatici devono inviare al Min. Ambiente la dichiarazione annuale degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2020 e delle quantità, tipologie e destinazioni di recupero / smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nel 2020.

Sempre entro il 31 maggio p.v. i produttori e gli importatori di pneumatici che aderiscono a una società consortile per la gestione degli PFU devono effettuare il conguaglio annuale del contributo PFU relativo al 2020.

RIFIUTI - Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche
https://www.apiverona.it/rifiuti-nota-esplicativa-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-prodotti-da-utenze-domestiche/

Con la nota del 2 febbraio 2021 il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che le piccole quantità di rifiuti da costruzioni e demolizione prodotte nelle attività "fai da te" in ambito domestico, possono continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali. La nota, nelle premesse, ribadisce un concetto importante e che noi abbiamo sempre sottolineato come elemento centrale del D.lgs 116/2020 e cioè la finalità statistica della definizione di rifiuti urbano.

Nel testo della nota è infatti scritto:
Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851, nel definire il rifiuto urbano, ha di fatto trasposto nell'ordinamento giuridico nazionale quanto indicato all'articolo 1 della medesima direttiva con la finalità di "rafforzare gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare ad un'economia circolare", precisando che la suddetta definizione è introdotta "al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo*".*

Tale nuova definizione deve essere pertanto applicata nell'ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace*, tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell'ambito della gestione medesima.*

RIFIUTI - D.L.vo 116/2020: importanti chiarimenti dal Ministero della Transizione Ecologica
https://www.apiverona.it/rifiuti-d-l-vo-1162020-importanti-chiarimenti-dal-ministero-della-transizione-ecologica/

Pubblicata dal Ministero della Transizione Ecologica la Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 con la quale è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 116/2020.

La predetta Circolare affronta le novità e criticità rilevate nell'applicazione pratica/operativa di alcune delle norme presenti nella parte IV del D.lgs. 152/2006, in particolare sono stati presi in esame gli art. 179, 181, 183, 185, 185-bis, 190, 193, 230 e 258.

Si evidenziano di seguito le principali indicazioni del MITE di immediato interesse per la gestione dei rifiuti in azienda:

ART. 183 - nuova definizione di "rifiuti urbani"
In ordine alla nuova definizione di "rifiuti urbani" introdotta all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), il Ministero ricorda che la direttiva (UE) 2018/851 ha armonizzato a livello europeo tale definizione e pertanto non è possibile alcuna discrezionalità sia a livello nazionale che regionale o comunale nella definizione dei rifiuti che devono essere considerati rifiuti urbani. Tuttavia, la direttiva chiarisce anche che detta definizione di rifiuto urbano non incide in nessuna maniera sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti. Pertanto la ratio delle nuove disposizioni è quella di consentire che l'attuale ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti dalle utenze non domestiche rimanga inalterata. A tal proposito, la definizione di rifiuti urbani, che in ogni caso non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti, deve essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.

ART. 185 residui della manutenzione del verde
Con riferimento ai residui della manutenzione del verde ed alle modifiche intervenute sulla disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), il Ministero chiarisce che non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. Laddove non ricorrano le condizioni previste per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184-bis. Infine, quando i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti ai sensi, i residui devono essere qualificati come rifiuti, distinguendo tre ipotesi:
i materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
i materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies;
i materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati, devono essere qualificati come rifiuti urbani.

ART. 185-bis depositi temporanei allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita
Per quanto riguarda il deposito temporaneo è stato chiesto al MITE di chiarire se delle previsioni di cui alle lettere b) e c), riferite ai depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i

rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti da costruzione e demolizione:
se sia necessario che per il trasporto dal reale luogo di produzione al punto vendita o all'area di pertinenza del punto vendita avvenga con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
se sia necessaria la compilazione – presso il locale del punto vendita o la pertinenza del punto vendita – del registro di carico e scarico
se sia necessaria l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 5.
Il Ministero chiarisce che, la nozione di "deposito preliminare alla raccolta", di cui alle lettere b) e c) del comma in esame sono evidentemente riferite alla nozione di deposito temporaneo prima della raccolta, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) oggetto della disposizione.

Ciò premesso, il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto. In tale contesto, in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all'iscrizione all'Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi previsti dall'articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti.

ART. 190 registro di carico scarico rifiuti
Con riferimento al combinato disposto dai commi 1 e 2, viene chiarito che le informazioni relative a "quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero" dovranno essere annotate nel registro solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n. 148 del 1998 ove non è prevista tale annotazione.
Per i "nuovi produttori" in merito alle tempistiche di annotazione di cui al comma 3, considerato che la norma non contempla espressamente la categoria dei "nuovi produttori" e nelle more dell'eventuale approvazione di una disposizione specifica di riferimento, il MITE ritiene applicabile, per analogia, la tempistica prevista per i produttori iniziali di rifiuti, dovendo considerare che il nuovo produttore risulta inserito nella definizione di produttore di cui all'art. 183, comma 1, lett. f), D.L.vo 152/2006.
Per quanto riguarda la semplificazione, introdotta dal comma 6, *(semplificazione che riguarda gli obblighi previsti per il trasporto, per il registro di carico e scarico e per il MUD)* prevista per gli imprenditori agricoli e per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, viene precisato che va letta in combinato disposto con l'art. 69 della Legge 221/2015 in considerazione della mancata espressa abrogazione di quest'ultimo. Rimane in ogni caso ferma la necessità di procedere con un correttivo, in quanto l'articolo 190, comma 6, include, tra le attività elencate nella lettera a), anche quelle con codice ATECO 96.02.03 che non risultano contemplate nell'articolo 69 L. 221/2015 e per le quali, fino a che non intervenga una correzione del refuso indicato, non è possibile beneficiare della semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei rifiuti.

ART. 193 formulario
Il comma 4 consente l'invio della IV copia del formulario a mezzo PEC, chiaramente come alternativa all'invio del documento cartaceo per posta ordinaria. Il MITE chiarisce che, ai fini dell'esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la quarta copia del formulario, non vi è un obbligo di trasmissione da parte del trasportatore, ma l'invio dell'originale è opzionale. A questo proposito, ma solo per migliore certezza nei rapporti, potrebbe essere opportuno che nel corpo della PEC il trasportatore dichiari espressamente l'impegno a conservare l'originale o ad inviarlo entro un determinato termine. La norma non richiede che la quarta copia del formulario sia firmata digitalmente e neppure che sia autenticata.

ART. 193, comma 14, del D. Lgs. 152/2006 microraccolta
In materia di micro-raccolta il MITE ha chiarito che il termine di 48 ore (che va considerato escludendo, dal computo, i giorni interdetti, per varie ragioni, alla circolazione) deve essere considerato a partire dalla prima annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell'arrivo all'impianto di destinazione finale. Inoltre, il Ministero ha evidenziato che non si ritiene di poter escludere dal calcolo complessivo delle 48 ore le ore di fermo legate al rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale. Con riferimento all'annotazione delle tappe intermedie e del percorso effettuato, il MITE ha chiarito che tali informazioni possono essere inserite all'interno del formulario nel campo annotazioni, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998.

ART. 193, comma 18, del D. Lgs. 152/2006 deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria
In materia di deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria, il MITE ha chiarito che, con riferimento alle semplificazioni in materia di trasporto e di iscrizione all'Albo disposte dall'articolo 193, comma 18, del D. Lgs. 152/2006, la nozione di "assistenza sanitaria domiciliare" può essere interpretata estensivamente, ricomprendendovi tutte le attività svolte fuori sede, così come indicate nell'articolo 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 254 del 2003. Tale interpretazione appare quella più idonea a consentire alle strutture sanitarie -soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria in corso- una puntuale verifica circa la corretta gestione dei rifiuti e delle registrazioni.

ART. 193, comma 19, del D. Lgs. 152/2006
In merito ai seguenti quesiti:
a) ci sono indicazioni o parametri per definire il concetto di "piccoli interventi edili"
b) sussiste un criterio dimensionale per il concetto di "quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito" previsto dal secondo periodo dell'articolo 193, comma 19
il Ministero ha chiarito che la norma, allo stato, non indica quantità o limiti dimensionali: occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D'altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie.

In merito al seguente quesito:
nei casi indicati primo periodo del comma 19 è corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba – anche solo opportunamente – avvenire con il formulario di identificazione,
il Ministero ha chiarito che il primo ed il secondo periodo della norma non risultano riferite a fattispecie differenti, ma devono essere lette insieme. In particolare, ai fini del deposito, il primo periodo della disposizione in esame definisce una fictio iuris con riferimento a tutte le attività di manutenzione, prevedendo come, in tale ipotesi, i rifiuti si considerino prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Rispetto a tali tipologie di attività, il secondo periodo chiarisce, specificatamente, che, solo in determinate ipotesi (produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività) è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto.

In merito al seguente quesito:
in tutti i casi dell'art. 193, comma 19 è corretto ritenere che occorra – per il trasporto – il requisito dell'iscrizione all'Albo
il Ministero ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo nei casi e con le modalità previste dall'art. 212 del D.lgs. n.152 del 2006.

ART. 230, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

Con riferimento ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, il Ministero ha chiarito che alla pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici, non trattandosi di reti fognarie, non si ritengono applicabili le disposizioni previste dall'art. 230 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Ne consegue l'impossibilità per il trasportatore di qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti.

ART. 258, commi 9 e 13, del D. Lgs. 152/2006 sanzioni amministrative

Con riferimento alle ipotesi di riduzione o di esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità dei rifiuti, è stato richiesto un chiarimento in merito a:

a) quali dati contenuti nella documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico) possono dirsi "rilevanti ai fini della tracciabilità" e quali non lo siano;

b) in che cosa consistono le "violazioni formali" -cui si riferisce il medesimo comma 13- relativamente alla disciplina della documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico);

c) quali siano i "dati rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale";

d) quando debba applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando, invece, la disciplina del cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9;

e) se la disciplina contenuta nell'articolo 258, comma 9, D. Lgs. 152/2006 sia speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981.

Con riferimento al quesito sub a) e b), il Ministero ha chiarito che l'articolo 258, comma 13, D. Lgs. 152/2006 esclude dall'applicazione delle sanzioni i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa norma esclude dall'applicazione della sanzione gli errori materiali e le violazioni formali. La ratio della disciplina è quella di evitare l'applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione o di annotazione di dati incompleti o inesatti o di mere irregolarità che non pregiudicano la possibilità di tracciare il rifiuto e non ostacolano o impediscono le attività di controllo da parte degli organi competenti. In tale prospettiva, non sono indicate nella norma le specifiche informazioni o violazioni rilevanti al fine di procedere all'applicazione della sanzione, in considerazione della necessità di poter valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze concrete.

Con riferimento ai quesiti sub c), d) ed e), il Ministero ha chiarito che, con riferimento alle sanzioni, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte con il decreto legislativo n.116 del 2020, risultava applicabile la disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge n. 689 del 1981, che prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, vale a dire nel caso di violazioni commesse con un'unica azione ad omissione. Con riferimento alle violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, la giurisprudenza ha sempre escluso la possibilità di cumulo giuridico delle sanzioni per le ipotesi di violazioni commesse con una pluralità di condotte.

Pertanto, fino all'entrata in vigore dell'articolo 258 come sopra riportato, ad un soggetto che violava con più azioni od omissioni la stessa o diverse disposizioni ambientali, doveva applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni, cioè la somma delle sanzioni previste per ogni violazione commessa. Le nuove disposizioni introdotte, con il comma 9 dell'art. 258 citato, estendono espressamente la possibilità di applicare il cd. cumulo giuridico delle sanzioni non solo alle ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), ma anche all'ipotesi di concorso materiale, quando via sia la continuazione fra illeciti amministrativi, vale a dire quando le azioni od omissioni siano esecutive di un disegno unitario.

Con riferimento all'ultimo periodo dell'articolo 258, comma 13 del codice ambientale, accanto alla disciplina del cd. cumulo giuridico, sopra descritta, il legislatore ha introdotto una ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore, di maggiore specificazione, che trova applicazione in caso di errori (dati incompleti o inesatti) seriali, vale a dire errori uguali e ripetuti (si pensi – ad esempio – alla medesima inesattezza nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto).

RIFIUTI/TARI - Utenze non domestiche, comunicazione al Comune entro il 31 maggio c.a.
https://www.apiverona.it/rifiutitari-utenze-non-domestiche-comunicazione-al-comune-entro-il-31-maggio-c-a/

Si allegano le risposte fornite dal MiTE e dal MEF ad alcuni quesiti formulati dal Sole 24 Ore sulla comunicazione in oggetto, prevista entro il 31 maggio c.a., da trasmettere al proprio Comune per la scelta di avvalersi del servizio di operatori privati o di rimanere nel servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, per un periodo non inferiore a 5 anni .

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE - Ministero Lavoro, verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/attrezzature-ministero-lavoro-verifiche-periodiche-elenco-dei-soggetti-abilitati/

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 36 del 17 maggio 2021, ha adottato il venticinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

EMERGENZA COVID 19 - Rientri in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto, Modulo di localizzazione passeggero Digital PLF - Passenger Locator Form
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-rientri-in-italia-con-qualsiasi-mezzo-di-trasporto-modulo-di-localizzazione-passeggero-digital-plf-passenger-locator-form/

Fonte Ministero Salute

La compilazione obbligatoria del **modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form - PLF) digitale - dPLF,** prevista dall'*Ordinanza del 16 aprile 2021*, viene introdotta per tutte le persone in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto.

I passeggeri, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, **Passenger Locator Form digitale - dPLF.**

Adempimenti per il passeggero
A partire dal 24 maggio 2021, a tutti i passeggeri che vorranno fare ingresso in Italia, sarà richiesto di compilare il dPLF **prima del proprio ingresso sul territorio nazionale** seguendo le istruzioni di seguito riportate:

- collegarsi al sito: *https://app.euplf.eu/#/*
- seguire la *procedura guidata per accedere al dPLF*
- scegliere "Italia" come Paese di destinazione
- registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
- confermare l'account tramite il link arrivato all'indirizzo email indicato (è necessario farlo solo la prima volta)

- compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il **dPLF in formato pdf e QRcode** che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell'imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all'imbarco.

Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell'imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.
È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest'ultimi potranno essere registrati nel modulo dell'adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il **modulo cartaceo.** Si precisa che l'autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Per maggiori informazioni consulta il sito *Passenger Locator Form digitale Europeo*
Vedi anche la *circolare 15 maggio 2021* della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute

Cosa è il Passenger Locator Form (PLF)?
Passenger Locator Form (modulo per la localizzazione del passeggero – anche conosciuto come Passenger Locator Card) è un modulo con cui vengono raccolte informazioni sull'itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza in territorio nazionale per permettere all'Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva durante il viaggio in aereo.

Chi è tenuto a compilare il dPFL?
Chiunque faccia ingresso in Italia dall'estero per una qualsiasi durata, a bordo di qualunque mezzo di trasporto.

Adempimenti per le compagnie dei mezzi di trasporto
Sarà loro compito:
- garantire la massima diffusione alla notizia del nuovo adempimento ai passeggeri, ove possibile anche attraverso l'invio di email prima del viaggio;
- collaborare al fine di garantire la totale adesione da parte dei passeggeri al nuovo adempimento;
- verificare l'avvenuta compilazione del dPLF, che verrà mostrato in formato digitale (smartphone) o in copia cartacea **prima** di consentire l'imbarco del passeggero sul mezzo;
- trattandosi di obbligo di legge, non consentire l'imbarco in caso di mancata compilazione

Adempimenti per equipaggi e per il personale viaggiante dei mezzi di trasporto
I membri dell'equipaggio sono esonerati dalla compilazione del Passenger Locator Form.

Per approfondimenti link Ministero Salute
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10

EMERGENZA COVID 19 -Sospensione quarantena ingressi da Paesi UE, ordinanza Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-sospensione-quarantena-ingressi-da-paesi-ue-ordinanza-ministero-salute/

Firmata dal ministro della Salute il 14 maggio un'ordinanza che rimuove la quarantena per gli ingressi in Italia da Paesi UE, area Shengenn Gran Bretagna e Israele. Ingressi consentiti con tampone negativo.

Confermate le misure restrittive per gli ingressi dal Brasile.

Ampliate le sperimentazioni voli Covid test: aggiunti a quelli di Milano e Roma gli aeroporti di Venezia e Napoli e alle provenienze dagli Usa quelle da Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti.
In vigore dal 16 maggio.

EMERGENZA COVID 19 - "RIAPERTURE", ANTICIPO DEL CALENDARIO, NUOVO DECRETO LEGGE
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-riaperture-anticipo-del-calendario-nuovo-decreto-legge/

Il Consiglio dei Ministri lunedì 17 maggio 2021 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle "zone colorate", secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle "zone gialle" si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:

- dall'entrata in vigore del decreto (*18 maggio c.a.*), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;

- dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;

- dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;

- anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;

- dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;

- dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);

- dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;

- dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico; parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;

- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della "certificazione verde". Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso;

- **dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza**.

EMERGENZA COVID 19 - Vaccinazioni anti Covid sul luogo di lavoro, indicazioni del Garante privacy per la realizzazione dei piani vaccinali
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-vaccinazioni-anti-covid-sul-luogo-di-lavoro-indicazioni-del-garante-privacy-per-la-realizzazione-dei-piani-vaccinali/

Reso disponibile dal Garante della Privacy un documento del 13 maggio 2021 di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, con il quale vengono fornite indicazioni generali per la vaccinazione nei luoghi di lavoro, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.

Il documento di indirizzo, così come il Protocollo, sottolinea la natura volontaria dell'adesione all'iniziativa, prevedendo, tra i presupposti ritenuti "imprescindibili" ai fini della realizzazione della stessa, la disponibilità dei vaccini, la presenza e la disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario (anche privato e, in taluni casi, il possibile ricorso ai medici operanti presso i servizi territoriali di INAIL), l'adesione consapevole e informata da parte dei lavoratori, la "tutela della privacy" e la prevenzione di ogni forma di discriminazione dei dipendenti.

Inoltre, nel documento il Garante precisa che le principali attività di trattamento dei dati (dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione) dovranno essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

Il datore di lavoro non può, comunque, raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l'intenzione o meno del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del dipendente.

EMERGENZA COVID - INAIL, online il documento tecnico operativo per le vaccinazioni anti-Covid in azienda
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-inail-online-il-documento-tecnico-operativo-per-le-vaccinazioni-anti-covid-in-azienda/

La nuova pubblicazione, elaborata dall'Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l'emergenza, fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro

I piani devono essere inviati alle Asl di riferimento. Il documento ribadisce, innanzitutto, che la vaccinazione anti-Covid in azienda rappresenta un'iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio sanitario regionale, e che l'intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al virus per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio. Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l'avvio della vaccinazione degli under 60. I piani aziendali di adesione, in particolare, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate lo scorso 8 aprile dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Criteri quantitativi e qualitativi. Sulla base di specifici quesiti delle Regioni sono stati elaborati criteri quantitativi e qualitativi che permetteranno loro di valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini. Il criterio quantitativo, privilegiando la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia nell'ottica dell'efficienza e velocizzazione della campagna vaccinale sia in quella della solidarietà, consentirà l'accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio. Tale criterio tende a facilitare l'accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, semplificando inoltre l'organizzazione della campagna.

Le attività suddivise in tre macro-gruppi per classe di priorità. Il nuovo documento tecnico fornisce anche alcuni criteri qualitativi utili a definire le priorità, nel rispetto del principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2. I diversi settori di attività, in particolare, sono suddivisi in tre macro-gruppi sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell'Inail approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 aprile 2020, insieme ai dati delle denunce di infortunio da Covid-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi. Nelle tre tabelle, articolate in ordine alfanumerico per codice Ateco, sono inoltre evidenziati alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, come quelli degli operatori sanitari, dell'istruzione, delle forze dell'ordine e della difesa. Le Regioni potranno valutare ulteriormente i piani anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell'analisi epidemiologica dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia.

L'adesione può avvenire singolarmente o in forma aggregata. Nella nuova pubblicazione è riprodotto anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale, al quale possono aderire più imprese. Come previsto dal protocollo dello scorso 6 aprile, infatti, i datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico delle aziende, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è assicurata dal Servizio sanitario regionale.

EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Ministero Salute 29 maggio 2021, Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-ministero-salute-29-maggio-2021-linee-guida-per-la-ripresa-delle-attivita-economiche-e-sociali/

Pubblicata dal Ministero Salute l'ordinanza del 29 maggio 2021 con la quale, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, vengono fornite le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Le attività economiche e sociali dovranno svolgersi nel rispetto delle suddette linee guida che sostituiscono il documento ex allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021.

Le linee guida riguardano i seguenti settori:
Ristorazione e cerimonie
Attività turistiche e ricettive
Cinema e spettacoli dal vivo
Piscine termali e centri benessere
Servizi alla persona
Commercio
Musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
Parchi tematici e divertimento
Circoli culturali e ricreativi
Congressi e grandi eventi fieristici
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Sagre e fiere locali
Corsi di formazione

EMERGENZA COVID-19 - Nuove misure per la quarantena da parte del Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-nuove-misure-per-la-quarantena-da-parte-del-ministero-salute/

Pubblicata dal Ministero Salute la nota prot. 22746 del 21 maggio 2021 con la quale sono aggiornate le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce delle nuove varianti del virus che si sono diffuse anche in Italia.

Il Ministero differenzia le misure da adottare in caso di quarantena e isolamento in base ai seguenti fattori:

- contatto con un positivo **a basso** o **ad alto rischio**;
- contagio da **SARS-CoV-2** o **da variante VOC 202012/01** (la cosiddetta "*variante inglese*") o da varianti più pericolose di scoperta più recente.

La quarantena, si ricorda, è imposta in caso di contatto con un soggetto positivo al virus, accertato o presunto, mentre l'isolamento fiduciario interviene in ipotesi di vero e proprio contagio.

Nella prima parte della circolare sono illustrate le nuove varianti del Covid, mentre nella seconda sono riportate le misure da applicare a soggetti contagiati dal virus o venuti a contatto con un positivo.

A queste misure, tra l'altro, si devono conformare anche i lavoratori che ritornano sul luogo di lavoro dopo l'infezione.

Per quanto riguarda l'interruzione della quarantena dopo un contatto con un positivo, c'è una nuova differenza tra alto rischio, quindi stretto e diretto, o a basso rischio quindi indiretto relativamente a Covid o a sua variante, secondo la seguente tabella riassuntiva:

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

TIPOLOGIA VIRUS	**CONTATTO AD ALTO RISCHIO**	**CONTATTO A BASSO RISCHIO** Non necessaria quarantena
SARS-CoV-2 o VOC 202012/01 Variante inglese (sospetta/confermata)	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc)
VOC NON 202012/01 varianti diverse da quella inglese (sospetta/confermata)	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO

Anche per **l'isolamento**, a cui sono tenute le persone contagiate, ora è necessario distinguere tra casi di Sars-CoV-2 o variante inglese e casi di varianti differenti.

In questo caso, poi, la circolare differenzia tra ipotesi in cui le persone coinvolte siano **asintomatiche**, **sintomatiche** o ricorrano "***casi positivi a lungo termine***". Quest'ultima è la situazione delle persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per il Covid, in caso di assenza di sintomatologia **da almeno 7 giorni**.

In base a questi elementi, infatti, cambiano le indicazioni per la sospensione così come indicate in tabella:

Tabella 3 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

TIPOLOGIA VIRUS	**ASINTOMATICI**	**SINTOMATICI**	**POSITIVI A LUNGO TERMINE**
SARS-CoV-2 o VOC 202012/01 Variante inglese (sospetta/confermata)	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno gli ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni, di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi *(ndr. eccetto casi di "ageusia/disgeusia e anosmia" per cui l'isolamento deve proseguire)*
VOC NON 202012/01 varianti diverse da quella inglese (sospetta/confermata)	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
https://www.apiverona.it/covid-19-ordinanza-del-ministero-della-salute-e-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali/

In data 21/05/2021 è stata pubblicata l' "ORDINANZA del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali" – Misure di Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2.

In base a tale ordinanza viene confermato che tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del *«Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro»,* sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante dell' ordinanza.

SICUREZZA LAVORO - Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-proroga-sorveglianza-sanitaria-eccezionale/

Fonte INAIL

Prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA MACCHINE - Aggiornamento norme tecniche armonizzate

https://www.apiverona.it/direttiva-macchine-aggiornamento-norme-tecniche-armonizzate/

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 72/12 del 3 marzo 2021 la Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 del 02 marzo 2021 della Commissione europea modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per la Direttiva MACCHINE 2006/42/CE.

Sono stati modificati gli allegati I e III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. I punti 1) e 3) dell'allegato I della presente decisione si applicano a decorrere dal 03/09/2022. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta.

Si ricorda che le norme tecniche che diventano armonizzate e che vengono applicate da produttori e tecnici durante la fase di progettazione, costruzione e "revamping" di una macchina, determinano presunzione di conformità di questa alla direttiva stessa.

Il provvedimento 2021/377 dispone:

- il ritiro di norme ormai obsolete (la loro decadenza è prevista il 3 settembre 2022)
- l'introduzione di nuove norme (applicabili da subito)
- la revisioni (aggiornamento) di norme già presenti nel lungo elenco precedentemente redatto.

Le norme sostituite rimarranno comunque in vigore nella versione precedente fino al 3 settembre 2022, affiancandosi alle loro revisioni recenti.

Nelle tabelle successive sono riportate tutte le norme armonizzate che sono state aggiunte, modificate, revisionate e/o ritirate, suddivise per rango.

FGAS - Registro Fgas, procedura di cancellazione di persone ed imprese
https://www.apiverona.it/fgas-registro-fgas-procedura-di-cancellazione-di-persone-ed-imprese/

Fonte Ministero Ambiente

Il decreto attuativo del regolamento europeo fgas (Decreto Presidente della Repubblica n.146/2018) prevede che le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro ma non ancora in possesso dei relativi certificati / attestazioni al 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, dovevano ottenerli entro il 25/9/2019, pena la cancellazione dal Registro Fgas.

In attuazione di questa disposizione, il Ministero dell'Ambiente ha comunicato (Circolare del Ministero dell'Ambiente prot.n.10796 del 03/02/2021) l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Fgas dei soggetti che non hanno provveduto a tale regolarizzazione.

A questo indirizzo, oltre all'avviso è riportato l'elenco dei soggetti di cui si procederà alla cancellazione: *https://www.minambiente.it/bandi/avviso-n-1-2021-avvio-del-procedimento-ai-sensi-degli-articoli-7-e-8-della-l-241-del-1990-e-s*

SICUREZZA PRODOTTO - Nuova esenzione RoHS per composti di piombo e cromo esavalente
https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotto-nuova-esenzione-rohs-per-composti-di-piombo-e-cromo-esavalente/

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 133 del 20 aprile 2021 la Direttiva Delegata (UE) 2021/647 che modifica l'allegato III introducendo una nuova voce di esenzione.

In particolare, la nuova esenzione riguarda l'uso di composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale).

La Commissione ha valutato l'assenza di alternative all'utilizzo di composti di piombo come azoturo, stifnato, dipicramato, minio arancione (tetrossido di piombo) e biossido di piombo oggi utilizzati in componenti essenziali degli iniziatori elettrici ed elettronici (IEE) utilizzati in detonatori elettrici ed elettronici per l'estrazione di minerali, le attività di costruzione e demolizione, nonché nei componenti di sistemi di salvataggio integrati.

Esempi di questi componenti sono le testine elettriche, le cariche esplosive primarie e le cariche ritardanti pirotecniche.

Inoltre, non sono state individuate soluzioni alternative che soddisfino tutti i requisiti essenziali al fine di garantire il funzionamento sicuro degli IEE e che permettano la sostituzione del cromato di bario oggi impiegato nelle cariche a lungo ritardo di tali dispositivi.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno concedere l'esenzione richiesta a norma dell'art. 5 della Direttiva, introducendo così la voce 45 nell'allegato III, che riportiamo di seguito. L'esenzione è concessa per la durata di 5 anni a decorrere dal 20 aprile 2021.

SICUREZZA LAVORO - Amianto naturale e ambienti di lavoro, pubblicazione INAIL
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-amianto-naturale-e-ambienti-di-lavoro-pubblicazione-inail/

Fonte www.inail.it

Resa disponibile dall'INAIL la pubblicazione "Amianto naturale e ambienti di lavoro. Indicazioni operative per la prevenzione".

Nel lavoro si riporta lo stato dell'arte sulla presenza di amianto di origine naturale (NOA - Naturally Occurring Asbestos) in Italia, evidenziando le problematiche gestionali ad esso correlate e formulando le pricipali soluzioni di sicurezza applicabili a scala operativa.

In particolare, si forniscono indicazioni per le attività lavorative di settore, quali l'estrazione e lavorazione di pietre ornamentali e di pietrisco, le bonifiche di siti contaminati da amianto naturale, gli scavi per gallerie stradali e ferroviarie, gli scavi e opere di urbanizzazione, le lavorazioni agrarie e la rimozione e smaltimento/bonifica di ballast.

Nel documento vengono approfonditi i seguenti aspetti:
Normativa in tema di amianto: legislazione europea, nazionale e regionale
Minerali di amianto: origine e geologia
Naturally occurring asbestos (Noa), mappatura delle aree in presenza di Noa, le attività dell'Inail
Inquadramento geologico regionale: Azioni di prevenzione in siti produttivi con presenza di Noa, estrazione e lavorazione di pietre ornamentali e di pietrisco
Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati da amianto naturale
Scavi per gallerie stradali e ferroviari, scavi e opere di urbanizzazione a diverse scale
Lavorazioni agrarie e forestali
Rimozione e smaltimento/bonifica di ballast
Considerazioni generali per la gestione dei rischi correlati alla presenza di amianto naturale negli ambienti di lavoro

Link al documento